

N. R.G. 599/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

SENTENZA N. 576/2021
Depositata il 14 LUG 2021
R.G. n. 599/2020
Cron. n. 2283/21

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Carlo Coco Presidente
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. **599/2020** promossa da:

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con sede in Roma via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. CIARELLI ANNA PAOLA, dall'avv. VESTINI RENATO e dall'avv. MANZI ORESTE ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA Via Gramsci n. 6/8 presso la Sede Provinciale INPS

APPELLANTE

contro

MARIA PERINI (C.F. PRNMRA60E48L764U), nata a Verghereto (FC) in data 8.5.1960 e ivi residente in via Tavolicci n. 12, rappresentata e difesa per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. DOLCINI PIER GIUSEPPE e dall'avv. ZANOTTI JACOPO ed elettivamente domiciliata in FORLÌ, via Bruni n. 1 presso il difensore avv. DOLCINI PIER GIUSEPPE

APPELLATA

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come da pag. 2 del ricorso in appello

Conclusioni di parte appellata come da pag. 11 della memoria di costituzione in appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Forlì Perini Maria, premesso di avere presentato in data 9/12/2016 domanda di pensione all'INPS con decorrenza dall'1/1/2017 per la quale erano conteggiati i contributi riferiti ai mesi di lavoro prestati quale collaboratrice artigiana della sorella Perini Gina, socia e legale rappresentante della Lavanderia Engi di Perini Gina s.n.c. esercente attività di lavanderia, di avere nel corso dell'anno 2017 prestato attività di lavoro presso la Santamaria s.r.l. e la ditta Riproduttori Suini di Amadori per un totale di 120 giorni maturando il diritto al riconoscimento del

pagina 1 di 7

trattamento di disoccupazione agricola rispetto al quale aveva presentato domanda in data 1/2/2018 posto che a tale data la pensione non era ancora stata liquidata, di avere avuto comunicato provvedimento del 27/2/2018 dell'INPS che provvedeva in via provvisoria alla liquidazione del trattamento pensionistico, di avere quindi ricevuto in data 31/5/2018 rigetto della domanda di disoccupazione in quanto titolare di pensione diretta, di avere quindi ricevuto provvedimento dell'INPS.3290.31/07/2018.00658933 con il quale era stata accertata l'insussistenza del suo diritto all'accredito contributivo corrispondente al periodo svolto quale collaboratrice familiare della sorella dal 5/5/2016 all'11/7/2016 sulla base delle risultanze del accertamento eseguito in data 10/4/2018, chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto all'accredito contributivo corrispondente al periodo svolto quale collaboratrice familiare della sorella di cui sopra e per l'effetto al trattamento pensionistico richiesto con domanda del 9/12/2016 e quindi all'accertamento ed alla declaratoria del diritto alla ritenzione delle somme corrisposte a tale titolo.

Osservava come nel periodo dal 5/5/2016 all'11/7/2016 ella avesse svolto in maniera non occasionale, ma abituale ed esclusiva, l'attività di collaborazione occupandosi delle mansioni di stiraggio, piegatura e confezionamento dei vestiti con orari dal lunedì al sabato (giovedì escluso) dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, come la prestazione di lavoro subordinato per il restante periodo dell'anno non fosse ostativa all'accredito contributivo attesa la prevalenza della collaborazione nel periodo interessato.

Evidenziava come, sulla base della stessa circolare del Ministero del Lavoro del 15/3/2018, l'accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale e contrario alla natura del lavoro in concreto svolta.

Chiedeva in subordine il riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2017, negata in ragione dell'intervenuto pensionamento poi revocato.

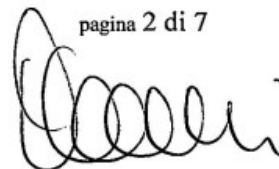
Si costituiva in giudizio INPS il quale rilevava come Perini Maria avesse sempre svolto negli anni attività di lavoro dipendente quale bracciante agricola, come nel solo periodo dal 5/5/2016 all'11/7/2016 avesse prestato attività quale collaboratore di impresa artigiana maturando contributi per complessive 13 settimane, come tale attività, che implicava il riconoscimento di un più favorevole regime pensionistico quanto alla decorrenza della pensione anticipata nella Gest. Lav. Aut., era disconosciuto da INPS a seguito degli accertamenti del servizio ispettivo compendiati nel verbale del 10/4/2018 emesso nei confronti della Lavanderia Engi di Perini Gina & C. s.n.c. che comportava la cancellazione della contribuzione versata alla gestione dei lavoratori autonomi, come dalle indagini ispettive fosse emerso che Perini Maria anche nel corso del 2016, come per gli anni precedenti, aveva lavorato come bracciante agricola dipendente presso la Riproduttori Suini Ravenna di Amadori Francesco Soc. Agricola s.a.s., come la prestazione resa in favore di un familiare del lavoratore autonomo artigiano, ove al di sotto del limite di 90 giorni, doveva ritenersi a titolo gratuito e quindi senza obbligo di iscrizione alla gestione artigiani come indicato dalla Circolare del Ministero del Lavoro 37/2013, come l'attività prestata dalla Perini come bracciante agricolo era prevalente sia per tempo che per reddito nell'arco dell'anno 2016.

Affermava poi la domanda subordinata non accoglibile per intervenuta decadenza annuale, mancata presentazione di ricorso amministrativo avverso il diniego e per infondatezza nel merito essendo la ricorrente titolare di trattamento pensionistico per il quale ella aveva già percepito i ratei relativi alle mensilità di aprile e maggio 2018 e gli arretrati con decorrenza dal gennaio 2017 per un totale di € 17.998,06.

Concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

Il primo giudice, assunta prova testimoniale, accoglieva la domanda, rilevando come le risultanze istruttorie inducessero a ritenere che l'attività di collaborazione fosse stata svolta in maniera continua e quindi prevalente.

Rilevava poi come *"L'unico argomento significativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro come operaia agricola nel 2016 e del versamento della contribuzione va superato, dando atto l'estratto*



conto dello svolgimento di 168 + 42 giornate di lavoro, non essendovi evidenza del fatto che coincidano con le giornate comprese nel periodo qui di interesse”.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello INPS.

Con un unico articolato motivo evidenziava come erronea fosse la sentenza laddove non aveva considerato che, ad eccezione della gestione separata, non era possibile una contestuale iscrizione a due gestioni INPS, come la iscrizione doveva essere operata sulla base della attività abituata e prevalente tra quelle esercitate, che dalle indagini ispettive compendiate nel verbale di accertamento in atti era emerso che la Perini aveva, nel corso della intera attività di lavoro, prestato attività di collaborazione solo per 13 settimane di contribuzione e come, nello stesso anno 2016, abituale e prevalente fosse la diversa attività di lavoro dipendente quale bracciante agricola sicché erroneo era il criterio proposto dal giudice che aveva ancorato il giudizio alla mera sussistenza dell'attività di collaborazione. Affermava che comunque non vi era stata prova neppure della percezione di un reddito rispetto all'attività prestata come collaboratrice e che questa era stata dimostrata solo a mezzo di tre testi di cui due legati da vincoli parentali e una amica di famiglia, quindi in assenza di terzietà.

Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda proposta in prime cure.

Si costituiva in giudizio Perini Maria la quale assumeva del tutto corretta la sentenza impugnata laddove la valutazione doveva essere compiuta sul solo periodo oggetto del processo e rispetto a questo del tutto convergenti e idonei gli elementi istruttori acquisiti a mezzo delle testimonianze assunte che avevano dato contezza dello svolgimento della attività di collaborazione nel periodo in modo abituale, continuativo e prevalente secondo modalità perfettamente utili a contrastare le risultanze del verbale ispettivo fondato su mere presunzioni.

Contestava poi l'assenza di prova del pagamento del corrispettivo rilevando come fosse circostanza in via esclusiva rilevata nel corso del giudizio di appello e come tale non passibile di essere valutata dalla Corte.

Riproponeva poi la domanda subordinata rimasta assorbita riferita al diritto alla liquidazione della indennità di disoccupazione per l'anno 2017.

Concludeva per il rigetto dell'appello rinnovando le conclusioni rassegnate in prime cure.

Orbene ai sensi della legge - 22/07/1966, n.613 art. 1 “*L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente*”.

Secondo la legge - 23/12/1996, n.662 art. 1 comma 202 “*A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti*”.

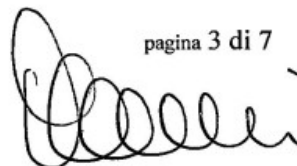
L' articolo 49 comma 1, lettera d) , della legge 9 marzo 1989, n. 88, a sua volta recita “

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie”.

L'art. 1 comma 203 legge 23/12/1996 n. 662 poi prevede “*Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente:*

“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:



a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

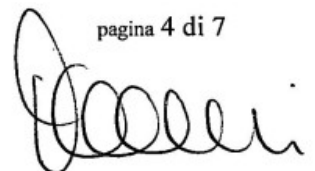
Ai sensi poi dell'art. 1 comma 208 legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

Infine secondo l'articolo 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps".

Ai sensi della recente giurisprudenza di legittimità "In tema di contributi dovuti per il familiare coadiutore, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 613 del 1966, allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta stabilmente con continuità e non in via straordinaria od eccezionale - ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà -, e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto a quello degli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti" (Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2021, n. 1684).

In motivazione "Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 613 del 1966, art. 2 (a norma del quale "si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti"), va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (così Cass. n. 9873 del 2014), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti."

Ancora secondo la Cassazione civile, sez. lav., 23/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/09/2019), n. 23584 in motivazione "8. La L. 22 luglio 1966, n. 613, recante l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro



familiari coadiutori, ha previsto all'art. 2 che "Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti".

9. L'obbligo assicurativo sorge dunque ex lege, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 che ha sostituito il comma 1 della L. n. 160 del 1975, art. 29), per i suddetti familiari dell'imprenditore commerciale, che svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitudine ovvero con continuità e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro) - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017)".

Infine con sentenza della Cassazione civile sez. lav. 22 marzo 2017 n. 7336 è stato affermato "L'articolo 2 legge. n. 613 del 1966 va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti".

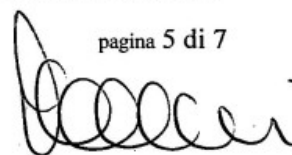
Ritiene il Collegio che il criterio della prevalenza debba essere declinato sia rispetto alla prestazione contestuale di diverse attività implicanti la iscrizione in due diverse gestioni, sia alla prestazione delle due attività in contesti temporali non coincidenti. Ed invero la prevalenza quale requisito di legge di iscrivibilità è di per sé evocativo di un giudizio di comparazione che prevede l'individuazione della prestazione per la quale l'iscrizione alla gestione previdenziale è in valutazione come avente un requisito ex lege stabilito di preminenza tra le prestazioni lavorative svolte dal medesimo soggetto.

Nel caso di specie emerge dalla documentazione prodotta e dalle risultanze del verbale di accertamento in atti, sotto il profilo fattuale non contestato, come Perini Maria abbia effettuato attività di collaborazione quale artigiana presso la Lavanderia Engi di Perini Gina s.n.c., esercente attività di lavanderia solo per il limitato periodo dal 5/5/2016 all'11/7/2016 mentre per tutta la restante parte della sua attività di lavoro precedente e successiva a tale collaborazione abbia sempre e solo prestato attività di lavoro dipendente dal 1974.

Emerge inoltre come nello stesso anno 2016 ella abbia prestato attività di lavoro subordinato per 163 giornate, a fronte di complessive 72 giornate quale collaboratrice artigiana.

Ne consegue evidente come l'attività di lavoro svolta quale collaboratrice artigiana non rivesta i caratteri della abitudine e della prevalenza, ma sia stata posta in essere in maniera occasionale in un contesto temporale limitato a fronte di un impegno reiterato e prolungato in attività di lavoro dipendente. La iscrizione alla gestione lavoratori autonomi rispetto alla quale è stata poi proposta la domanda di pensione risulta pertanto essere stata effettuata in assenza dei requisiti di legge. La domanda di pensione in prime cure di accertamento del diritto all'accredito contributivo corrispondente al periodo volto quale collaboratrice familiare di Perini Gina e la correlata domanda di accertamento del diritto al trattamento pensionistico devono essere conseguentemente respinte con riforma della impugnata sentenza.

Quanto alla domanda subordinata riferita all'accertamento del diritto alla percezione della disoccupazione agricola per l'anno 2017, emerge dalla documentazione versata in atti come in data 1/2/2018 la Perini abbia presentato domanda di riconoscimento della disoccupazione agricola per l'anno 2017 esitata con provvedimento di reiezione del 13/6/2018 con la motivazione "pensionato nell'anno cui si riferisce la domanda". Rispetto a tale provvedimento di reiezione non emerge essere



stato depositato ricorso amministrativo, mentre il ricorso in primo grado risulta essere stato presentato in data 5/4/2019.

Orbene quanto alla omessa presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego del beneficio secondo la risalente, ma mai contraddetta giurisprudenza di legittimità *"Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del comma 2 dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che se nella prima udienza di discussione il giudice abbia omissso la dichiarazione di improcedibilità, sospendendo il giudizio e fissando un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale"* (Cassazione civile sez. lav. 07 giugno 2003 n. 9150).

Nel caso di specie il primo giudice non ha provveduto alla dichiarazione di improcedibilità e in prima udienza non ha fissato un termine perentorio per il ricorso in sede amministrativa, sicchè deve prevalere l'azione giudiziale intentata.

Né appare concretata la decadenza annuale prevista dall'art. 47 Decreto del Presidente della Repubblica 30/04/1970, n.639. Tale norma recita *"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile"*.

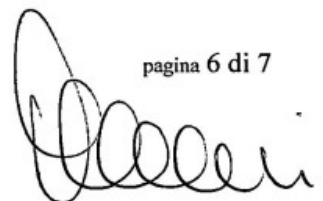
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute".

Ai sensi della giurisprudenza di legittimità "Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, (ud. 19/02/2020, dep.26/08/2020), n. 17792

"Non può, pertanto, che richiamarsi l'interpretazione dell'art. 47 citato già più volte affermata da questa Corte secondo cui "il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7, e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto".



Nel caso di specie posto che l'azione giudiziaria è stata proposta un anno due mesi e quattro giorni dopo il deposito della richiesta di prestazione risulta evidente come non sia spirato il termine di decadenza.

Nel merito, posto che l'Istituto ha addotto quale unico motivo di rigetto della domanda di disoccupazione agricola l'intervenuto pensionamento e che il rigetto della domanda principale implica l'insussistenza dei presupposti del trattamento pensionistico, la domanda deve essere accolta nella concorrenza dei presupposti di legge.

Né può essere ostativo al riconoscimento del diritto la intervenuta corresponsione di somme relative alla pensione calcolata su contributi qui ritenuti non dovuti alla gestione lavoratori autonomi posto che ciò all'evidenza non interferisce sul diritto alla diversa prestazione di che trattasi.

Stante la parziale soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per un terzo le spese processuali del doppio grado del giudizio. Perini Maria deve essere condannata alla rifusione degli ulteriori due terzi liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 182/20 respinge la domanda di Perini Maria di accertamento del diritto all'accredito contributivo corrispondente al periodo svolto quale collaboratrice familiare di Perini Gina e la correlata domanda di accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Dichiara sussistente il diritto di Perini Maria alla disoccupazione agricola per l'anno 2017.

Dichiara interamente compensate tra le parti un terzo delle spese del doppio grado del giudizio e condanna Perini Gina alla rifusione degli ulteriori due terzi che liquida in € 2.000,00 per il primo grado e in complessivi € 1.442,66 di cui € 1400,00 per compensi ed € 42,66 per esborsi per il presente grado.

Bologna 29/6/2021

Il Consigliere est.

dott. Valeria Vaccari



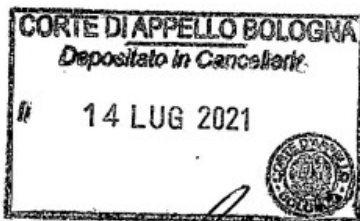
(minuta depositata il 6/7/2021)

Il Presidente

dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi